

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 17 DEL 16/06/2011

OGGETTO:

MODIFICA PATTO DI STABILITA' BILANCIO DI PREVISIONE 2011

=====

L'anno duemilaundici addì sedici del mese di giugno alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Presenti		Assenti	
TAGLIAVINI RIVER	Sindaco	ZANIBONI CAMILLA	Consigliere
INCERTI MAURO	Consigliere	ZANONI MIRCO	Consigliere
DAVOLI PIETRO	Consigliere	CERVI PATRIZIA	Consigliere
CERVI ANTENORE	Consigliere	INCERTI ERICA	Consigliere
ARATA LUIGI	Consigliere	CANTONI FIRMINO	Consigliere
BONAZZI STEFANIA	Consigliere		
LASAGNI MARISA	Consigliere		
RUOZI ANGELO	Consigliere		
FORNACIARI EMORE	Consigliere		
SACCANI CINZIA	Consigliere		
BRUGNOLI CESARE	Consigliere		
LEPRE MIRKO	Consigliere		
Tot. presenti: 12		Tot. assenti: 5	

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Catellani - Pedrelli.

Con l'assistenza del Vice-Segretario Dr.sa Fava Germana

Il Sig. TAGLIAVINI RIVER, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Davoli – Fornaciari - Lepre.

- omissis -

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che il D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008 all'art. 77/bis definisce le norme in materia di Patto di Stabilità interno per gli enti locali, in particolare il co. 12 del medesimo recita:” Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.”
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 14/3/2011 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2011, il Bilancio Pluriennale 2011-2013, la Relazione Previsionale Programmatica 2011/2013 comprendente l'allegato prospetto relativo al patto di stabilità valido per il triennio 2011/2013;

VISTO l'articolo 1, comma 87, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale dispone che le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 124, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 1, comma 88, della citata legge n. 220/2010, il quale dispone che, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma;

VISTO l'articolo 1, comma 89, della citata legge n. 220/2010, che introduce il saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, espresso in termini di competenza mista, quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti;

VISTO l'articolo 1, comma 91, della citata legge n. 220/2010, che dispone, per gli enti soggetti dal patto di stabilità interno, il conseguimento di un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 88 del medesimo articolo 1, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO l'articolo 1, comma 92, della citata legge n. 220/2010, che prevede, per il solo anno 2011, che il saldo finanziario di cui al comma 91 del citato articolo 1 sia ridotto della misura pari al 50 per cento della differenza tra l'obiettivo di saldo determinato ai sensi del comma 91 del medesimo articolo 1 e quello previsto dall'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, se la differenza risulti positiva, e che invece tale saldo venga incrementato nella stessa percentuale qualora la differenza risulti negativa;

VISTO l'articolo 1, comma 93, della citata legge n. 220/2010, il quale dispone che, per il solo anno 2011, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011, possono essere previste misure correttive del patto di stabilità interno, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola;

VISTO il predetto comma 93 il quale dispone che le misure correttive ivi previste possono determinare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro;

VISTO l'articolo 1, comma 105, della citata legge n. 220/2010 che mantiene ferme le disposizioni di cui al comma 4-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, come modificato dal successivo comma 116;

VISTO l'articolo 7-quater, comma 10, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che prevede che restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito;

CONSIDERATE le richieste espresse nella Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 2 febbraio 2011 e l'intesa ivi raggiunta in merito al riparto dei 480 milioni di euro di cui al richiamato comma 93, che stabilisce in 20 milioni di euro e in 110 milioni di euro la quota destinata all'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute, rispettivamente, dalla provincia e dal comune di Milano per la realizzazione degli interventi connessi all'Expò 2015, in 40 milioni di euro la quota destinata alla redistribuzione del contributo delle province alla manovra e in 310 milioni di euro la quota destinata alla redistribuzione del contributo dei comuni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Marzo 2011 “Disposizioni in materia di attuazione dell’art. 1 co. 93 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220. Misure correttive del nuovo patto di stabilità interno 2011” pubblicato in G.U. n. 120 del 25/5/2011 che recita:

“Per l’anno 2011, i comuni di cui al comma 87 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per i quali l’incidenza percentuale dell’importo del saldo finanziario di cui al comma 92 dello stesso articolo, sulla media triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore al 5,4 per cento, considerano, come saldo obiettivo del patto di stabilità interno, l’importo corrispondente al 5,4 per cento della suddetta media triennale”.

PRESO ATTO che il nuovo saldo così rideterminato migliora l’obiettivo che da € 289.000,00 viene ricalcolato in € 185.000,00 e pertanto il saldo previsto del Bilancio 2011 è rideterminato in € 190.000,00 come da allegato prospetto (all B);

TENUTO CONTO infine che ai sensi dell’art. 3 del DPCM nel saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista - individuato ai sensi del comma 89 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno - sono considerate le entrate originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, di cui al comma 10 dell’articolo 7-quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, come richiamato dal comma 4-quinquies dell’articolo 4 del decreto legge 25 gennaio 2010, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

VISTO il parere favorevole, allegato al presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. L.vo n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Con la seguente votazione:

- consiglieri presenti e votanti n. 12
- voti favorevoli n. 11
- voti contrari zero
- astenuti n. 1 (Lepre)

D E L I B E R A

1. di rideterminare, alla luce delle disposizioni correttive introdotte con il DPCM 23 Marzo 2011 il nuovo saldo obiettivo 2011 come si evince dal prospetto allegato(ALL A);
2. di rideterminare il saldo derivante dal Bilancio di Previsione per il solo esercizio 2011 come risulta dal prospetto allegato (ALL B).

ORIGINALE

C.C. N. 17 del 16/06/2011

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ART. 49 – COMMA 1 –
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000**

Responsabile del Servizio Finanziario: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

IL RAGIONIERE COMUNALE
Dr.ssa Germana Fava

ORIGINALE

C.C. N. 17 del 16/06/2011

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge:

IL PRESIDENTE
TAGLIAVINI RIVER

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
Dr.sa FAVA GERMANA

=====

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, lì _____

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
Dr.sa Fava Germana

=====

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, lì _____

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
Dr.sa Fava Germana

=====

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal _____ è divenuta ESECUTIVA il _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, lì _____

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
Dr.sa Fava Germana